



Circolare Speciale **28/2026** Straordinaria pagine: 9

Decreto fiscale n. 38/2026 convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2026, n. 117, Serie generale, la [L. 22.05.2026 n. 88, di conversione del D.L. 27.03.2026 n. 38](#), recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 23.05.2026.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

Trattamento Iva delle operazioni permutative

Art. 1

- Le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi o per estinguere precedenti obbligazioni (operazioni permutative ex art. 11 Dpr 633/1972) sono soggette a Iva per il valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
- In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
- È abrogata la disposizione che disciplinava il criterio di calcolo della base imponibile di tali operazioni facendo riferimento all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni (art. 13, c. 2, lett. d) Dpr 633/1972 come modificato dall'art. 1, cc. 138 e 139 L. 199/2025).
- La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026 (data di entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 199/2025 ora abrogata). Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, c. 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 23.05.2026.
- Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1.01.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31.12.2025 fino al 23.05.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Art. 2

- È aggiornata la disciplina fiscale per i lavoratori impatriati, armonizzando i riferimenti tra il D.Lgs. 147/2015 e il D.Lgs. 209/2023. In particolare, il divieto di cumulabilità con il regime della cd. flat tax per i neo-residenti è esteso anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (di cui all'art. 5 D.Lgs. 209/2023).
- Le nuove disposizioni troveranno applicazione solo per i soggetti che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

Art. 2bis

- Sono esclusi dalla base imponibile Irpef i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale.
- È abrogata una norma di interpretazione autentica che regolava il citato regime di esenzione riferito ai medesimi lavoratori marittimi.
- Le disposizioni non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia.

Adempimenti per professionisti che svolgono attività presso P.A.

Art. 2ter

- Le pubbliche amministrazioni non sono tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro.

Rateizzazione tassazione dell'avviamento negativo nelle cessioni di azienda

Art. 3

- Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'art. 1, c. 237 L. 234/2021 (operazioni con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali), limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei 4 successivi.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario

Art. 4

- Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 385/1993 sono esenti dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'art. 2 D.Lgs. 239/1996.
- La disposizione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028.

Differimento dell'applicazione del contributo spedizioni di modico valore

Art. 5

- Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane, il contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a € 150, di cui all'art. 1, c. 126 L. 199/2025, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1.07.2026.

Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

Art. 6

- L'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni per intermediazione commerciale (quali agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari) percepite anche dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, è differita dal 1.03.2026 al 1.05.2026.
- **Tuttavia, è reintrodotta l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.**

Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali

Art. 7

- È soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- La disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1.01.2026.
- **Non rileva nella determinazione del reddito d'impresa oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini Irpef o Ires, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell'art. 1, cc. da 427 a 436 L. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento).**
- **Conseguentemente, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.**

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Art. 7bis

- La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato in base alle disposizioni normative, della misura del:
 - 30%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 35%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
- Rimangono in vigore le misure del 10% e 15% se nel periodo d'imposta antecedente i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale rispettivamente pari a 10, ovvero pari o superiore a 9 ma inferiore a 10.
- Per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15.05.2026 (anziché 15.04.2026).
- Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (per il biennio 2026-2027) è differito al 31.10.2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo

Art. 8, cc. 1-4bis

- Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni per il bonus investimenti Transizione 5.0 e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa previsto, pari al **89,77%** dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e alle **spese di formazione del personale**.
- **Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.**
- Entro il 30.04.2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, di cui all'art. 34 L. 388/2000 e di cui all'art. 31 D.L. 78/2010.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38 D.L. 19/2024 e del D.M. Imprese e del made in Italy 24.07.2024, anche ai fini delle attività di controllo.
- **Alle medesime imprese è concesso un contributo, nel limite massimo di spesa previsto per gli anni 2026-2028, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni.**
- Il contributo di non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

- Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
- Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Risorse per le imprese artigiane

Art. 8, cc. 4sexies-
4octies

- Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
- Con decreto sono stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione dell'agevolazione.

Disposizioni fiscali relative allo svolgimento della "America's Cup"

Art. 8, cc. 4novies-
4decies

- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'Irpef e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.
- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare. I benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023 (nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati), dall'art. 44 D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) e dall'art. 24-bis Tuir (opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).

Misure in materia di accise

Art. 8bis

- È prorogata per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8.04 al 1.05.2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal D.L. 33/2026 (dal 19.03 al 7.04.2026).
- Per lo stesso periodo temporale è previsto l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

Credito d'imposta acquisto di gasolio e benzina per imprese agricole

Art. 8ter

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31.12.2026.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 31 D.L. 78/2010.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Con decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane per il rincaro dei costi energetici o le conseguenze del conflitto

Art. 8quater

- Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 251/1981, qualora sussistano le condizioni previste, il cofinanziamento a fondo perduto (pari al 10%) è incrementato fino al 20% dei finanziamenti concessi ai sensi della medesima disposizione.
- Le disposizioni si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) le domande sono presentate entro il 31.12.2026;
 - b) le domande riguardano il sostegno a iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'art. 7 D.M. 1.06.2023;
 - c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
- Il cofinanziamento a fondo perduto è elevato fino al 30% per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014.
- Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
- Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni può stabilire i criteri per la verifica delle condizioni nonché i termini e le modalità per l'applicazione della misura.

Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

Art. 9

- Sui premi (somme di cui all'art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021) versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.03.2026 fino al 31.12.2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, c. 2 Dpr 600/1973 se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

Art. 9, c. 2bis

- Sono modificati i soggetti a cui si applica la detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali e dei proventi da raccolta pubblica di fondi (di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) sostituendo il riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportive, con quello alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6, c. 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 36/2021.

Decadenza da rottamazione quinquies

Art. 10, c. 2bis

- La perdita dei benefici della definizione agevolata, che secondo la normativa vigente si verificava in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;non si verifica qualora il contribuente versi quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di scadenza dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Art. 10

- Per i soli carichi di cui all'art. 3, c. 3, lett. b) D.Lgs. 110/2024 (affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente al 8.08.2024 per il discarico automatico o anticipato), relativamente ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 (che definisce le modalità e i termini della richiesta).
- Le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia, in luogo del decreto del Ministro dell'economia.

Decorrenza delle norme tributarie recate dalla riforma dei testi unici

Art. 10quater

- Le norme in vigore al 31.12.2025 riguardanti i testi unici in materia tributaria sono prorogate fino alla data del 31.12.2026, con riguardo alle Regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza del 1.01.2026.
- Ciò in conseguenza della data di entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria, che è stata posticipata, ai sensi dell'art. 4, cc. 1-5 D.L. 200/2025, al 1.01.2027. Similmente, per tali Regioni, la data di decorrenza della nuova legislazione regionale è al 1.01.2027.

Estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali

Art. 10quinquies

- Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 82 a 101 L. 199/2025 concernenti la definizione agevolata delle cartelle esattoriali si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate.
- I termini della procedura sono i seguenti:
 - a) a decorrere dal 15.09.2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- b) il debitore rende tra il 16.09.2026 e il 31.10.2026 la dichiarazione con cui manifesta la sua volontà di procedere alla definizione (art. 1, c. 86 L. 199/2025), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet istituzionale entro il 15.09.2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31.10.2026;
 - c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31.01.2027 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1.02.2027;
 - d) l'agente della riscossione invia la comunicazione con cui individua l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la relativa data di scadenza (art. 1, c. 92 L. 199/2025) entro il 31.12.2026;
 - e) gli effetti della definizione sulle dilazioni operanti da data antecedente di cui all'art. 1, c. 94, lett. a) L. 199/2025 si determinano alla data del 31.01.2027;
 - f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981 (maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore), e quelli di cui all'art. 30 Dpr 602/1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/1999.
- I provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito Internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30.06.2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito Internet istituzionale entro il 15.06.2026.
 - I provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni vigenti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30.09.2026, ai soli fini statistici.

Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Art. 11

- È ripristinato senza soluzione di continuità il regime di esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da titolari di reddito d'impresa (al 41,86% per imprenditori individuali e al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all'art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro).
- È ripristinato anche il previgente regime di tassazione degli utili provenienti da società estere e di applicazione della ritenuta fiscale (1,20%) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri Ue o aderenti all'accordo See.
- Parallelamente, è reintrodotta l'esenzione per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.

Imposta di bollo su conti correnti di soggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 12

- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti è aumentata da 100 a 118 euro.
- La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28.03.2026.

Modifiche alla normativa sui pagamenti elettronici

Art. 15bis

- All'art. 15, c. 4 D.L. 179/2012, recante disposizioni in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è sostituito il riferimento alle sole carte prepagate con il richiamo alla più ampia nozione tecnica di «moneta elettronica», recata dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall'emittente. In tale categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli ulteriori strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Entrata in vigore

Art. 19
Art. 1 L. 88/2026

- Il D.L. 38/2026 è in vigore dal 28.03.2026.
- La L. 88/2026 è in vigore dal 23.05.2026.